

Gazzetta ufficiale

C 216

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
22 luglio 2011

Numero d'informazione Sommario Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2011/C 216/01	Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 del Portogallo	1
2011/C 216/02	Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato della Finlandia, 2011-2014	3
2011/C 216/03	Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Romania, 2011-2014	6

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

2011/C 216/04	Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni	9
---------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2011/C 216/05	Comunicazione della Commissione relativa all'organismo abilitato al rilascio dei certificati di autenticità nell'ambito del regolamento (CE) n. 620/2009	17
2011/C 216/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV) ⁽¹⁾	18

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

2011/C 216/07	Regolamentazione concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo — Decisione dell'ufficio di presidenza, del 28 novembre 2001	19
---------------	--	----

Commissione europea

2011/C 216/08	Tassi di cambio dell'euro	25
---------------	---------------------------------	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 216/09	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1)	26
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 del Portogallo

(2011/C 216/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l'occupazione e la crescita basata su un maggior coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per incentivare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell'Europa.
- (2) Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione⁽¹⁾, che insieme formano gli «orientamenti integrati».

Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.

- (3) Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l'inizio di un nuovo ciclo di *governance* economica nell'UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato e ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.
- (4) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all'Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.
- (5) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma. Il programma nazionale di riforma portoghese non indica esplicitamente gli impegni e le azioni specifici per il 2011, che dovrebbero essere presentati al Consiglio europeo.

⁽¹⁾ Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

- (6) Il 23 marzo 2011 il governo portoghese ha presentato un programma di stabilità per il 2011-2014 al parlamento nazionale, che l'ha respinto. Il 19 aprile 2011 il governo portoghese ha presentato un programma nazionale di riforma. Gli scenari macroeconomici e di bilancio proposti e le raccomandazioni politiche ivi contenute sono stati sostituiti dal memorandum d'intesa sottoscritto il 17 maggio 2011.
- (7) Il 17 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2010/344/UE, che mette a disposizione del Portogallo un'assistenza finanziaria a medio termine per il triennio 2011-2014 a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria⁽¹⁾. Il memorandum d'intesa firmato lo stesso giorno e le successive integrazioni definiscono le condizioni di politica economica cui è subordinata l'erogazione dell'assistenza finanziaria.
- (8) Nel 2010 il PIL del Portogallo è cresciuto dell'1,3 %. Unitamente alla forte crescita delle esportazioni, questo andamento di crescita positiva è dovuto anche a fattori eccezionali che hanno incrementato i consumi privati. L'andamento dei prezzi e dei costi non erano chiaramente sufficienti ad incrementare la competitività a un ritmo sufficiente per riassorbire il disavanzo delle partite correnti, pari al 10 % del PIL nel 2010. La debolezza generale dell'economia e il forte aumento della disoccupazione (11,2 % alla fine del 2010) hanno determinato disavanzi pubblici consistenti, che hanno superato il 10 % del PIL nel 2009 e il 9 % nel 2010, contro il 3,5 % nel 2008. Gli sviluppi sfavorevoli delle finanze pubbliche, associati ad una pallida prospettiva di crescita economica, hanno condotto recentemente, ad un deterioramento della fiducia ed a pressioni crescenti sui mercati dei titoli sovrani, il che desta preoccupazioni circa la sostenibilità delle sue finanze pubbliche. A seguito di ribassi consecutivi del rating dei titoli di Stato portoghesi da parte delle agenzie di rating, il paese non è più stato in grado di rifinanziarsi a tassi che siano compatibili con la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. In parallelo il settore bancario, che è fortemente dipen-
- dente dai finanziamenti esterni, in particolare nell'area dell'euro, si è visto sempre più preclusa la possibilità di finanziarsi sui mercati.
- (9) Il Portogallo si è impegnato ad attuare il programma di aggiustamento economico e finanziario al fine di ristabilire la fiducia nel suo debito sovrano e nel settore bancario e di sostenere la crescita e l'occupazione. Il programma prevede un'azione globale su tre fronti: i) una strategia di risanamento di bilancio credibile ed equilibrata, sostenuta da misure di bilancio strutturali e da un miglior controllo di bilancio; ii) profonde e prioritarie riforme strutturali, anche dei mercati del lavoro e dei prodotti; iii) l'impegno a proteggere il settore finanziario da una riduzione sregolata della leva finanziaria utilizzando meccanismi di mercato supportati da dispositivi di sostegno.
- (10) La Commissione ha valutato il programma nazionale di riforma tenendo conto non solo della sua pertinenza per la sostenibilità della politica socioeconomica e di bilancio in Portogallo, ma anche della sua conformità con le norme e gli orientamenti dell'UE, vista la necessità di rafforzare la *governance* economica globale dell'UE fornendo, a livello di Unione, un contributo alle future decisioni nazionali. In tale contesto, la Commissione sottolinea l'urgenza di attuare le misure programmate per conformarsi alla decisione di esecuzione 2011/344/UE,
- RACCOMANDA che il Portogallo:
- attuï le misure indicate nella decisione di esecuzione 2011/344/UE e ulteriormente specificate nel memorandum d'intesa del 17 maggio 2011 e successive integrazioni.
- Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.
- Per il Consiglio*
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI

⁽¹⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 12 luglio 2011****sul programma nazionale di riforma 2011 della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato della Finlandia, 2011-2014**

(2011/C 216/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l'occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l'occupazione e la crescita basata su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell'Europa.
- (2) Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽²⁾, che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.
- (3) Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l'inizio di un

nuovo ciclo di governance economica nell'UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato ed ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.

- (4) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all'Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.
- (5) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.
- (6) Il 6 aprile 2011 la Finlandia ha presentato l'aggiornamento 2011 del suo programma di stabilità per il periodo 2011-2014 e il suo programma nazionale di riforma 2011. Onde tener conto di eventuali correlazioni, i due programmi sono stati valutati contemporaneamente.
- (7) All'apice della crisi economica mondiale, la Finlandia ha registrato un forte calo del PIL, vista l'economia tradizionalmente basata sull'andamento delle esportazioni delle sue principali industrie. Nel 2009 il PIL ha subito una contrazione dell'8,2 % dovuta a una flessione eccezionalmente marcata del volume delle esportazioni (crollato del 20 %) e ai relativi risvolti negativi sulla fiducia degli investitori. Il tasso di disoccupazione è aumentato di circa 2 punti percentuali, passando dal 6,4 % della forza lavoro nel 2008 all'8,3 % nel 2010. La ripresa economica è stata forte, evidenziando un'espansione del PIL del 3,1 % nel 2010, sostenuta sia dalla domanda interna che dalla ripresa delle esportazioni. Dopo una breve battuta d'arresto nel 2009, si è assistito a una rapida ripresa dei prezzi immobiliari e dell'edilizia residenziale, che hanno rapidamente superato i livelli pre-crisi, sollevando una certa preoccupazione circa l'eccessiva espansione del mercato immobiliare. La Finlandia è uscita dalla crisi economica con un disavanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5 % del PIL e un debito pubblico pari al 48,5 % del PIL nel 2010.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.⁽²⁾ Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

- (8) In base alla valutazione del programma di stabilità aggiornato a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio ritiene che lo scenario macroeconomico alla base del programma di stabilità sia plausibile per il periodo 2011-2012, ma leggermente troppo ottimistico per gli anni successivi. Per il periodo 2011-2012, lo scenario macroeconomico è in linea con le previsioni di primavera dei servizi della Commissione. Per il periodo 2013-2015, il programma di stabilità prevede una crescita di circa il 2 % del PIL, leggermente superiore alla stima di crescita potenziale dell'1,5 % e quindi potenzialmente soggetta a rischi di revisione al ribasso. L'obiettivo della strategia di bilancio è di ridurre il disavanzo allo 0,9 % del PIL nel 2011 e allo 0,7 % nel 2012, sulla scia del miglioramento ciclico dell'economia e di misure di risanamento già varate dal precedente governo. L'aggiornamento del programma di stabilità aggiornato non prevede tuttavia ulteriori risanamenti di bilancio per il periodo 2013-2015. I rischi per gli obiettivi di bilancio sembrano compensarsi. Il fattore di rischio più significativo dipende dal contesto macroeconomico mondiale, che ha da sempre esercitato un forte impatto sull'economia finlandese orientata all'esportazione.
- (9) L'ultimo aggiornamento del programma di stabilità non prevede di sfruttare il previsto miglioramento delle condizioni economiche per il risanamento del bilancio a medio termine. Mentre l'obiettivo di medio termine (OMT), quantificato dalle autorità finlandesi ad un avanzo strutturale dello 0,5 % del PIL, dovrebbe essere raggiunto nel 2011, si prevede che negli anni successivi il saldo strutturale scenderà al di sotto dell'obiettivo prefissato.
- (10) In base alla più recente valutazione della Commissione, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche appare a medio rischio. Se le misure per contrastare gli effetti dell'invecchiamento demografico sono state una delle priorità dei governi che si sono succeduti in Finlandia, il paese deve affrontare un forte ed immediato mutamento demografico e le finanze pubbliche evidenziano ancora un notevole divario di sostenibilità. Questa sfida si ripercuote su molti settori. L'invecchiamento della popolazione comporterà un notevole aumento della domanda di servizi connessi alla terza età, per lo più erogati dagli enti locali finlandesi. Vari studi hanno riscontrato che il miglioramento della produttività dei servizi pubblici è stato debole negli ultimi anni. Le autorità finlandesi hanno già messo in atto una serie di misure volte a riformare il servizio pubblico e a sostenere la produttività a livello sia di governo centrale, sia di enti locali. Gli investimenti relativamente cospicui in tecnologie dell'informazione nel settore pubblico non si sono ancora tradotti in un aumento della produttività, a riprova del fatto che agli investimenti vanno affiancati cambiamenti strutturali e amministrativi. Nel complesso, vi è ancora margine per ulteriori misure di sostegno alla produttività e di contenimento dei costi nella prestazione dei servizi pubblici.
- (11) L'attuale aumento della disoccupazione a lungo termine è fonte di preoccupazione. Tra il 2005 e il 2008, la disoccupazione di lunga durata ha registrato un calo sostanziale, ma ha ripreso la sua crescita nel 2009. A fine marzo 2011, il numero di disoccupati di lungo periodo ammontava a 57 400, ossia 12 400 unità in più rispetto all'anno precedente. Molti dei disoccupati di lunga durata rientrano attualmente nella fascia d'età compresa tra i 55 e i 64 anni. Considerati i modelli di pensionamento, l'aumento più significativo della disoccupazione si registra nel gruppo d'età compreso tra i 45 e i 54 anni. Sebbene la Finlandia presenti un tasso di disoccupazione di lunga durata inferiore alla media UE, il fenomeno andrebbe affrontato nella prospettiva di garantire l'offerta di manodopera anche in futuro e di promuovere l'inclusione sociale. L'esperienza dimostra che è la disoccupazione di lungo periodo ad aumentare particolarmente il rischio di povertà e di esclusione sociale. Benché la crescita del tasso di disoccupazione a lungo termine sia riconosciuta dalle autorità finlandesi come un problema impellente, sino ad oggi non è stata concepita nessuna strategia globale per contrastarla. Durante la crisi la Finlandia ha esteso efficacemente le misure attive per il mercato del lavoro (PAML) per fare fronte alla disoccupazione giovanile. Tale iniziativa ha contribuito a ridurre il fenomeno in questione tra il 2010 e il 2011, che si conferma tuttavia superiore alla media UE e potrebbe richiedere misure complementari. Analogamente, il rafforzamento e un migliore orientamento delle PAML contribuirebbero ad invertire la tendenza negativa della disoccupazione a lungo termine.
- (12) Alla luce delle evoluzioni demografiche, l'aumento del tasso di occupazione tra i lavoratori più anziani è importante per le finanze pubbliche e fondamentale per rispondere alla futura domanda di lavoro. La Finlandia ha riformato il proprio sistema pensionistico nel 2005 e dal 2009 le prestazioni pensionistiche sono ancorate, contrariamente all'età pensionabile prevista per legge, a coefficienti di calcolo correlati alla speranza di vita. Alla luce del continuo aumento della speranza di vita, tale correlazione non gioverebbe soltanto all'offerta di manodopera, ma contribuirebbe altresì a garantire pensioni adeguate. Negli ultimi anni la Finlandia ha introdotto regimi di prepensionamento, ma vi è ancora un certo margine di manovra per ulteriori misure a sostegno dell'occupazione tra i non più giovani. Ad esempio, l'estensione dei sussidi di disoccupazione alla popolazione più anziana è strutturata in maniera sostanzialmente analoga alle cosiddette «pensioni di disoccupazione» ormai abolite. Nonostante i progressi registrati nell'ultimo decennio, il tasso di occupazione tra i lavoratori più anziani e l'età di pensionamento effettiva sono troppo bassi. La disabilità figura molto spesso come causa di prepensionamento. Al fine di innalzare l'età di pensionamento effettiva occorrono misure in grado di tener anche conto della qualità della vita lavorativa, ivi compreso il benessere e la salute dei dipendenti. Ciò è importante in particolare in considerazione dell'elevato numero di persone che percepiscono pensioni di invalidità. Dal 2009 la Finlandia ha speso circa 21 milioni di EUR per progetti volti a migliorare l'ambiente lavorativo. L'impatto di tali iniziative andrebbe valutato. In Finlandia la partecipazione alla formazione permanente è sempre stata molto elevata e continuerà a rivestire un ruolo importante a fronte dei cambiamenti demografici e delle nuove esigenze in materia di qualifiche professionali.

- (13) Rafforzare la concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, è divenuta un'esigenza sempre più importante al fine di aumentare la produttività e sfruttare il potenziale di crescita economica. L'isolamento geografico e la scarsa densità di popolazione della Finlandia fiaccano la concorrenza tra le imprese, comportando una crescita della produttività relativamente contenuta nei settori non commerciabili. Le strutture commerciali esistenti sono in parte caratterizzate da un'elevata concentrazione, in particolare nell'industria alimentare e nel commercio all'ingrosso e al dettaglio. Ciò potrebbe condizionare il livello relativamente elevato dei prezzi al consumo, per quanto anche il trasporto sulle lunghe distanze potrebbe svolgere un ruolo in tal senso. I prezzi al dettaglio sono tra i più elevati dell'UE. La concorrenza nel commercio al dettaglio, nonostante qualche recente allentamento, continua ad essere in parte ostacolata dalla normativa vigente e da un mercato che presenta barriere all'entrata e all'uscita per imprese straniere e nazionali.
- (14) Gli impegni specifici nell'ambito del patto Euro Plus non sono esplicitamente ripresi nei programmi di stabilità e nei programmi nazionali di riforma finlandesi, ma dovrebbero essere presentati una volta formato il nuovo governo.
- (15) La Commissione ha valutato il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma, tenendo conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche finanziarie e socioeconomiche in Finlandia, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell'UE, vista la necessità di rafforzare la governance economica complessiva dell'UE. La Commissione ritiene che debbano essere specificate le misure di risanamento del bilancio nel medio termine e che siano necessari nuovi interventi per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche, anche accrescendo la produttività del settore pubblico. Sono inoltre necessarie nuove misure volte ad accrescere gli incentivi al lavoro e ad innalzare l'età effettiva d'uscita dal mercato del lavoro, nonché ad aumentare la produttività e la concorrenza nei mercati dei servizi.
- (16) Alla luce della valutazione che precede e tenuto conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2 giugno 2010, il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato della Finlandia per il 2011 e il suo parere⁽¹⁾ trova riscontro, in particolare, nelle raccomandazioni di cui ai seguenti punti 1 e 2. Tenuto conto delle conclusioni del

Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha esaminato il programma nazionale di riforma della Finlandia,

RACCOMANDA che la Finlandia adotti provvedimenti nel periodo 2011-2012 al fine di:

1. continuare il processo di risanamento del bilancio sfruttando gli introiti imprevisi per ridurre il disavanzo e varando misure supplementari per mantenere la posizione di bilancio al di sopra dell'obiettivo di medio termine, in particolare mediante il rispetto del parametro della spesa a medio termine;
2. adottare ulteriori misure per realizzare incrementi di produttività e risparmi di costi nella prestazione di servizi pubblici, tra cui modifiche strutturali, al fine di raccogliere le sfide derivanti dall'invecchiamento della popolazione;
3. orientare meglio le politiche attive del mercato del lavoro verso i disoccupati di lunga durata e i giovani;
4. adottare misure volte a migliorare l'impiegabilità dei lavoratori più anziani e la loro partecipazione alla formazione permanente; prendere ulteriori provvedimenti, in consultazione con le parti sociali e in conformità della prassi nazionali, per incoraggiare i lavoratori più anziani a rimanere sul mercato del lavoro, mediante misure volte a ridurre l'uscita precoce dal mercato del lavoro e aumentare l'età effettiva di pensionamento. Alla luce del sistema esistente di collegamento tra le prestazioni pensionistiche e la speranza di vita, prendere in considerazione un collegamento tra l'età pensionabile prevista per legge e la speranza di vita;
5. prendere ulteriori provvedimenti per aprire ancora di più il settore dei servizi ridefinendo il quadro normativo e rimuovendo le restrizioni per facilitare l'accesso di nuovi attori ai mercati in detto settore, in particolare nel commercio al dettaglio.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI

⁽¹⁾ Previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

sul programma nazionale di riforma 2011 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Romania, 2011-2014

(2011/C 216/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l'occupazione,

sentito il comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 maggio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/459/CE ⁽²⁾ volta a mettere a disposizione della Romania l'assistenza finanziaria a medio termine per un periodo di tre anni, in base a quanto disposto dall'articolo 143 del trattato. Il memorandum d'intesa che l'accompagna, firmato il 23 giugno 2009, e le sue successive integrazioni, stabiliscono le condizioni di politica economica in base alle quali erogare l'assistenza finanziaria. La decisione 2009/459/CE è stata modificata il 16 marzo 2010 dalla decisione 2010/183/UE ⁽³⁾. A seguito dell'efficace attuazione del programma da parte della Romania e data una parziale correzione delle partite correnti quale risultato di debolezze strutturali residuali nel mercato rumeno dei prodotti e del lavoro, che rendono il paese sensibile agli shock dei prezzi internazionali, il 12 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/288/UE ⁽⁴⁾ volta a mettere a disposizione della Romania l'assistenza finanziaria precauzionale a medio termine per un periodo di tre anni, in base a quanto disposto dall'articolo 143 del trattato. Il memorandum d'intesa che l'accompagna è stato firmato il 29 giugno 2011.
- (2) Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare Europa 2020, una nuova strategia per l'occupazione e la crescita basata

su un maggiore coordinamento delle politiche economiche e incentrata sui settori chiave in cui occorre intervenire per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell'Europa.

- (3) Il Consiglio ha adottato il 13 luglio 2010 una raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (per il periodo 2010-2014) e il 21 ottobre 2010 una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽⁵⁾, che insieme formano gli «orientamenti integrati». Gli Stati membri sono stati invitati a tener conto degli orientamenti integrati nelle proprie politiche nazionali in materia economica e di occupazione.
- (4) Il 12 gennaio 2011 la Commissione ha adottato la prima Analisi annuale della crescita, che segna l'inizio di un nuovo ciclo di *governance* economica nell'UE e del primo semestre europeo di coordinamento integrato e ex-ante delle politiche, che si fonda sulla strategia Europa 2020.
- (5) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha approvato le priorità per il risanamento finanziario e le riforme strutturali (in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 febbraio e del 7 marzo 2011 e in seguito all'Analisi annuale della crescita della Commissione). Il Consiglio europeo ha rilevato che occorre attribuire priorità al ripristino di bilanci sani e alla sostenibilità dei conti pubblici, alla riduzione della disoccupazione attraverso riforme del mercato del lavoro e a nuovi sforzi intesi ad aumentare la crescita. Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre tali priorità in misure concrete che saranno inserite nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.
- (6) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha inoltre invitato gli Stati membri che partecipano al patto Euro Plus a presentare i loro impegni in tempo utile perché possano essere inseriti nei rispettivi programmi di stabilità o di convergenza e nei programmi nazionali di riforma.
- (7) Il 2 maggio 2011 la Romania ha presentato l'aggiornamento 2011 del suo programma di convergenza per il periodo 2011-2014 e il suo programma nazionale di riforma 2011. I due programmi sono stati esaminati contemporaneamente.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 83 del 30.3.2010, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 19.5.2011, pag. 15.

⁽⁵⁾ Mantenuti per il 2011 mediante decisione 2011/308/UE del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 56).

- (8) Tra il 2002 e il 2008 l'economia rumena è cresciuta notevolmente. In media, la crescita del PIL reale è stata pari al 6,3 %, un risultato al di sopra del suo livello di crescita potenziale. La crescita economica è stata trainata principalmente dalla domanda interna, dal momento che la forte evoluzione del credito e delle retribuzioni ha stimolato il consumo privato e gli investimenti. Questo forte aumento, alimentato fra l'altro da afflussi di capitale estero, ha portato al surriscaldamento e a squilibri esterni e di bilancio insostenibili. Nel 2007 il disavanzo delle partite correnti è volato al 13,6 % del PIL ed è sceso solo marginalmente all'11,6 % del PIL nel 2008. Secondo l'ultima valutazione della Commissione i rischi riguardo alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche sembrano essere elevati. Tuttavia, tale valutazione non prende ancora in considerazione le misure di riforma globale delle pensioni, intraprese nel 2010, che hanno sostanzialmente migliorato la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico rumeno. L'elevato indebitamento estero è stato causato soprattutto da una politica di bilancio prociclica, con disavanzi nominali cresciuti dall'1,2 % del PIL nel 2005 al 5,7 % del PIL nel 2008 a causa di continui scostamenti di bilancio, in particolare sul lato della spesa corrente. La crisi finanziaria e la conseguente recessione economica mondiale hanno accresciuto l'avversione al rischio tra gli investitori, tradottasi in una significativa riduzione del flusso di capitali verso la Romania. Nonostante la favorevole congiuntura economica, la partecipazione al mercato del lavoro non è migliorata: negli anni del boom, la variazione del tasso di occupazione è stata minima. Quest'ultimo è poi passato, prima della fine del 2010, al 63,3 %, mentre a seguito della recessione il tasso di disoccupazione è salito dal 5,8 % nel 2008 al 7,3 % nel 2010. Il tasso di disoccupazione rimane particolarmente elevato tra i gruppi vulnerabili della popolazione, ossia tra i Rom. Dato il contesto e di fronte al forte fabbisogno di finanziamento privato, nel maggio 2009 le autorità rumene hanno richiesto un'assistenza finanziaria all'UE e ad altre istituzioni finanziarie internazionali.
- (9) A seguito dell'efficace attuazione del programma congiunto di aggiustamento UE-FMI e al fine di rafforzare tale successo, le autorità rumene hanno negoziato con l'UE e con l'FMI un programma precauzionale per il 2011-2013. Tale nuovo programma porta avanti il risanamento di bilancio, la riforma della *governance* di bilancio e la stabilità finanziaria avviati con il programma 2009-2011. Inoltre, esso pone particolare accento sulle riforme strutturali del mercato del lavoro e dei prodotti (nel settore dell'energia e dei trasporti) necessarie a rilanciare il potenziale di crescita della Romania, favorire la creazione di posti di lavoro e accrescere l'assorbimento dei fondi UE. La Romania rimane sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di un disavanzo di cassa del 4,4 % del PIL nel 2011 (al di sotto del 5 % del PIL in termini SEC). Ciò costituirebbe inoltre una base adeguata per il raggiungimento dell'obiettivo di un disavanzo al di sotto del 3 % del PIL nel 2012 sebbene, stando alle previsioni di primavera 2011 dei servizi della Commissione, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive. Le autorità hanno inoltre preso provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di riforma strutturale del nuovo programma e per continuare a mantenere la stabilità finanziaria.
- (10) In base alla valutazione del programma di convergenza aggiornato a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio è del parere che le ipotesi macroeconomiche sottese alle proiezioni di bilancio contenute nel programma siano plausibili. Il programma di convergenza mira a correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012, termine fissato dal Consiglio nella sua raccomandazione del 16 febbraio 2010. Il programma punta ad un disavanzo nominale del 2,6 % del PIL nel 2013 e del 2,1 % del PIL nel 2014, e basa il risanamento programmato soprattutto sulla spesa. Secondo il saldo strutturale ricalcolato dai servizi della Commissione, l'obiettivo di medio termine non sarà raggiunto nel periodo di riferimento del programma. La strategia di risanamento sembra essere concentrata nella parte iniziale del periodo di riferimento, con il miglioramento strutturale concentrato nel 2011 e 2012. Per contro, non è previsto alcun miglioramento del saldo strutturale nel 2013 e 2014. Il percorso di disavanzo previsto è adeguato per il 2011 e il 2012, ma non per il 2013 e il 2014. Sugli obiettivi di bilancio gravano soprattutto rischi di attuazione, gli arretrati delle imprese di proprietà statale — che rappresentano una grave passività contingente per il bilancio — e le riserve espresse dalla Commissione, tramite Eurostat, sulla qualità della notifica della procedura per i disavanzi eccessivi da parte della Romania⁽¹⁾. In considerazione di queste ultime, la Romania si è impegnata a dare priorità al miglioramento della stesura delle statistiche sulle finanze pubbliche nel SEC 95 nell'ambito dell'istituto nazionale di statistica.
- (11) La Romania ha integrato gli impegni assunti nell'ambito del patto Euro Plus nel programma nazionale di riforma e nel programma di convergenza presentati il 2 maggio 2011. La maggior parte di detti impegni sono stati o stanno per essere attuati quale parte del programma di assistenza finanziaria di medio termine e sono sostanzialmente adeguati per far fronte alle sfide poste dal patto.
- (12) La Commissione ha esaminato il programma di convergenza, il programma nazionale di riforma e gli impegni assunti nel quadro del patto Euro Plus tenendo conto non solo della loro importanza per la sostenibilità delle politiche socioeconomiche e di bilancio della Romania, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell'UE, vista la necessità di rafforzare l'intera *governance* economica dell'Unione europea attraverso il contributo dell'UE alle future scelte operate a livello nazionale.

⁽¹⁾ Le riserve espresse da Eurostat riguardo alla qualità dei dati comunicati dalle autorità rumene nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi sono dovute:

- i) alle incertezze circa l'impatto che alcune delle società di capitali pubbliche avranno sul disavanzo pubblico;
- ii) alle relazioni del SEC 95 categorie «Altri conti attivi e passivi»;
- iii) alla natura e all'impatto di alcune operazioni finanziarie; e
- iv) al consolidamento dei flussi intergovernativi.

- (13) Alla luce della valutazione che precede, e tenuto altresì conto della raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del 16 febbraio 2010, il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Romania per il 2011 e il suo parere ⁽¹⁾ trova riscontro nella raccomandazione che segue. Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il Consiglio ha altresì esaminato il programma nazionale di riforma della Romania,

RACCOMANDA alla Romania:

di attuare sia le misure contenute nella decisione 2009/459/CE, modificata dalla decisione 2010/183/UE, che i provvedimenti di cui alla decisione 2011/288/UE ulteriormente specificati nel memorandum d'intesa del 23 giugno 2009 e sue successive integrazioni, nonché nel memorandum d'intesa del 29 giugno 2011 e sue successive integrazioni.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI

⁽¹⁾ Previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97.

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(2011/C 216/04)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1. INTRODUZIONE

1. Il 15 settembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (in prosieguo «la proposta») ⁽³⁾. Scopo precipuo della proposta è stabilire regole comuni per rendere più sicuro e più efficiente il mercato dei derivati negoziati fuori borsa (*over-the-counter* — OTC).

2. Il GEPD non è stato consultato dalla Commissione, nonostante ciò sia previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 [in prosieguo «il regolamento (CE) n. 45/2001»]. Pertanto, agendo di propria iniziativa, il GEPD ha adottato il presente parere in conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.

3. Il GEPD è consapevole del fatto che il presente parere arriva in una fase relativamente avanzata del processo legislativo; nondimeno, ritiene opportuno e utile adottarlo. In primo luogo, il GEPD sottolinea le potenziali implicazioni in termini di protezione dei dati che la proposta comporta. In secondo luogo, le osservazioni presentate in questo parere hanno rilevanza diretta per l'applicazione della normativa vigente nonché per altre proposte pendenti ed eventuali proposte future che contengano disposizioni simili, come sarà illustrato nel punto 3.4 del presente parere.

2. CONTESTO ED ELEMENTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

4. Sulla scia della crisi finanziaria, la Commissione ha avviato e portato avanti una revisione del quadro giuridico esistente in materia di vigilanza finanziaria, per far fronte alle significative carenze riscontrate in quest'area sia in singoli casi sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. Di recente, in tale settore sono state adottate una serie di proposte legislative nell'ottica di rafforzare le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza nonché di migliorare il coordinamento e la cooperazione a livello di Unione europea.

5. La riforma ha introdotto, in particolare, un quadro europeo rafforzato per la vigilanza finanziaria formato da un Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾ e da un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS). Quest'ultimo è una rete che riunisce le autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorano d'intesa con le tre nuove autorità europee di vigilanza: l'Autorità bancaria europea (EBA) ⁽⁵⁾, l'Autorità europea delle assicurazioni e

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽³⁾ COM(2010) 484 definitivo.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, (GU L 331 del 15.12.2010, pag.12).

delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ⁽⁶⁾ e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽⁷⁾. Inoltre, la Commissione ha adottato una serie di iniziative specifiche volte a dare attuazione alla riforma normativa relativamente ad aree o prodotti finanziari specifici.

6. Una di tali iniziative è la proposta in esame, che si occupa dei «derivati negoziati fuori borsa», cioè i prodotti derivati ⁽⁸⁾ che non sono negoziati in borsa bensì privatamente tra due controparti. La proposta obbliga tutte le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, a partire da talune soglie, a compensare tutti i derivati OTC standardizzati mediante controparti centrali. La proposta obbliga inoltre dette controparti finanziarie e non finanziarie a notificare i dettagli di tutti i contratti di prodotti derivati e le relative modifiche a un repertorio registrato di dati sulle negoziazioni. La proposta fissa inoltre requisiti organizzativi e prudenziali armonizzati per le controparti centrali nonché requisiti organizzativi e operativi per i repertori di dati sulle negoziazioni. Mentre la responsabilità di autorizzare e vigilare sulle controparti centrali rimane presso le autorità nazionali competenti, la proposta affida i compiti di registrazione e vigilanza dei repertori di dati interamente all'ESMA.

3. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SUL TRAFFICO TELEFONICO E SUL TRAFFICO DI DATI

3.1. Osservazioni generali

7. L'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), della proposta attribuisce all'ESMA i poteri di «richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati» (corsivo dello scrivente). Come ulteriormente precisato più avanti, il campo di applicazione della disposizione e, in particolare, il significato esatto di «documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati» non sono chiari. Nondimeno appare probabile — o, quanto meno, non può essere escluso — che la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati qui richiamata comprenda i dati personali nell'accezione di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 nonché, per la parte pertinente, alla direttiva 2002/58/CE (ora denominata «direttiva sulla e-privacy», così come modificata dalla direttiva 2009/136/CE), cioè i

dati riguardanti il traffico telefonico e il traffico di dati di persone fisiche identificate o identificabili ⁽⁹⁾. In tale eventualità, occorre garantire il totale rispetto delle condizioni di un trattamento equo e legittimo dei dati personali, come previsto dalle direttive e dal regolamento.

8. I dati riguardanti l'uso di strumenti di comunicazione elettronici possono comprendere un'ampia gamma di informazioni personali, quali l'identità delle persone che fanno e ricevono la telefonata, la data e la durata della stessa, la rete utilizzata, la posizione geografica dell'utente in caso di dispositivi mobili ecc. Alcuni dati concernenti l'uso di Internet e della posta elettronica (ad esempio, l'elenco dei siti Internet visitati) possono rivelare altresì particolari importanti del contenuto della comunicazione. Inoltre, il trattamento dei dati sul traffico entra in conflitto con la segretezza della corrispondenza; pertanto, la direttiva 2002/58/CE ha sancito il principio secondo cui i dati sul traffico devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione ⁽¹⁰⁾. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale deroghe per specifiche finalità legittime, ma tali deroghe devono essere necessarie, opportune e proporzionate all'interno di una società democratica per conseguire dette finalità ⁽¹¹⁾.

9. Il GEPD riconosce che le finalità perseguite dalla Commissione nel caso in esame sono legittime e comprende la necessità di adottare iniziative volte a rafforzare la vigilanza dei mercati finanziari allo scopo di preservarne la solidità e a proteggere meglio gli investitori e l'economia in generale. Tuttavia, considerata la potenziale natura intrusiva che comportano, i poteri di indagine direttamente collegati ai dati sul traffico devono soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità, cioè devono essere limitati a quanto è opportuno per realizzare l'obiettivo perseguito e non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo ⁽¹²⁾. In tale prospettiva, è pertanto essenziale che detti poteri

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁸⁾ Un prodotto derivato è un contratto finanziario legato al valore o allo stato futuro del sottostante cui si riferisce (ad esempio, l'andamento di tassi d'interesse o del valore di una valuta).

⁽⁹⁾ Di norma, i dipendenti ai quali si può far risalire il traffico telefonico e di dati, nonché destinatari e altri utenti interessati.

⁽¹⁰⁾ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 45).

⁽¹¹⁾ Cfr. articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, nel quale si stabilisce che tali restrizioni devono costituire una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, come citato nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo.

⁽¹²⁾ Cfr., ad esempio, cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-92/09)* contro *Land Hessen*, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74.

siano formulati chiaramente per quanto riguarda il campo di applicazione personale e materiale nonché le circostanze e le condizioni del loro esercizio. Inoltre, dev'essere fornita idonea protezione dal rischio di abusi.

3.2. Il campo di applicazione dei poteri dell'ESMA non è chiaro

10. L'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), stabilisce che «Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63 (cioè le funzioni relative alla vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni), l'ESMA ha [...] (i poteri) di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati». A causa della sua formulazione generica, la disposizione solleva diversi dubbi quanto al relativo campo di applicazione materiale e personale.
11. In primo luogo, il significato di «documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati» non è del tutto chiara e va dunque precisata. Tale disposizione potrebbe riferirsi alla documentazione sul traffico telefonico e di dati che i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a conservare nel corso delle loro attività. Numerose disposizioni della proposta riguardano i requisiti di conservazione della documentazione da parte dei repertori di dati⁽¹³⁾, però nessuna di esse specifica se i repertori di dati sulle negoziazioni debbano conservare la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati, né quale sia tale documentazione⁽¹⁴⁾. Pertanto, nell'ipotesi in cui la disposizione faccia riferimento alla documentazione in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni, è essenziale definire precisamente quali categorie di dati sul traffico telefonico e sul traffico di dati devono essere conservate e possono essere richieste dall'ESMA. Conformemente al principio di proporzionalità, questi dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di vigilanza per le quali vengono trattati⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Ad esempio, nel considerando 44 si afferma che i repertori di dati sulle negoziazioni saranno sottoposti a requisiti rigorosi in materia di registrazione e di gestione dei dati. L'articolo 66 specifica che i repertori di dati sulle negoziazioni «registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate [sic]». Inoltre, l'articolo 67 prevede che «i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione» dell'ESMA e di varie altre autorità competenti.

⁽¹⁴⁾ L'espressione «documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati» può potenzialmente comprendere una grande varietà di informazioni, inclusi la durata, il momento e il volume di una comunicazione, il protocollo usato, l'ubicazione dell'apparecchiatura terminale del mittente/chiamante e del ricevente, la rete sulla quale la comunicazione ha origine o termina, l'inizio, la fine e la durata di una connessione e persino l'elenco dei siti Internet visitati e il contenuto delle comunicazioni tra essi, in caso di registrazione. Nella misura in cui si riferiscono a persone fisiche identificate o identificabili, queste informazioni costituiscono dati personali.

⁽¹⁵⁾ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE e articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001. Va poi considerata la possibilità di adottare specifiche misure di tutela per evitare la lettura e il trattamento di dati destinati esclusivamente ad uso privato.

12. Maggiore precisione è richiesta in particolare nel caso di specie, in considerazione delle pesanti ammende e delle penalità di mora che possono essere inflitte ai repertori di dati sulle negoziazioni e ad altri soggetti interessati (comprese persone fisiche, nel caso delle penalità di mora) a seguito di violazioni del regolamento proposto (cfr. articoli 55 e 56). L'importo delle ammende può arrivare al 20 per cento del reddito o del fatturato annuo realizzato dal repertorio di dati sulle negoziazioni nell'esercizio precedente, ossia una soglia doppia rispetto alla soglia prevista per le violazioni del diritto europeo della concorrenza.

13. Va altresì rilevato che il succitato articolo 67, paragrafo 4, delega alla Commissione i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni saranno tenuti a mettere a disposizione dell'ESMA e di altre autorità. Questa disposizione può quindi essere utilizzata per specificare meglio i requisiti di conservazione della documentazione da parte dei repertori di dati e quindi, indirettamente, anche i poteri di accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati conferiti all'ESMA. L'articolo 290 TFUE stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di validità generale per integrare o modificare *elementi non essenziali* dell'atto legislativo. A parere del GEPD, la delimitazione esatta dei poteri di accesso ai dati sul traffico non può essere considerata un elemento non essenziale del regolamento; pertanto, la delimitazione del campo di applicazione materiale del regolamento va inserita direttamente nel testo del regolamento e non può essere rinviata ad atti delegati futuri.

14. Dubbi simili riguardano anche il campo di applicazione personale della proposta. In particolare, l'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), non indica i potenziali destinatari di una richiesta di consegna della documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati. Più precisamente, non è chiaro se i poteri di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e di dati sarebbero limitati ai soli repertori di dati sulle negoziazioni⁽¹⁶⁾. Posto che lo scopo della disposizione è di consentire all'ESMA di vigilare sui repertori di dati sulle negoziazioni, il GEPD è del parere che tale potere debba essere rigorosamente limitato ai soli repertori di dati sulle negoziazioni.

15. Da ultimo, il GEPD assume che lo scopo dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), non sia di consentire all'ESMA di avere accesso ai dati sul traffico direttamente dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Questa appare la logica conclusione, specialmente in virtù del fatto che la proposta non contiene alcun riferimento ai dati in possesso dei fornitori di servizi di telecomunicazione né ai requisiti

⁽¹⁶⁾ L'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), che autorizza la Commissione a infliggere, su richiesta dell'ESMA, penalità di mora ad ogni persona dipendente di un repertorio di dati sulle negoziazioni per costringerla a sottoporsi a un'indagine avviata dall'ESMA ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, potrebbe (involontariamente) far concludere in senso diverso.

previsti dalla direttiva sulla e-privacy, come osservato nel precedente punto 8⁽¹⁷⁾. Tuttavia, a fini di maggiore chiarezza, il GEPD raccomanda che tale conclusione sia resa più esplicita nell'articolo 61, paragrafo 2, o quanto meno in un considerando della proposta.

3.3. La proposta non specifica le circostanze né le condizioni per poter chiedere accesso

16. L'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), non indica in quali circostanze né a quali condizioni è possibile chiedere accesso ai dati, né prevede importanti garanzie o tutele procedurali dal rischio di abusi. Nei paragrafi seguenti il GEPD propone alcuni suggerimenti concreti in proposito.

a) A norma dell'articolo 61, paragrafo 2), l'ESMA può chiedere accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati «ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63». Gli articoli citati costituiscono l'intero titolo della proposta che disciplina la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni. A parere del GEPD, è necessario definire in termini più precisi le circostanze e le condizioni per l'esercizio di tali poteri. Il GEPD raccomanda di limitare l'accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati alle violazioni gravi e specificamente individuate del regolamento proposto e nei casi in cui sussista un ragionevole sospetto (da suffragare con concrete prove iniziali) che sia stata commessa una violazione. Questa limitazione è particolarmente importante al fine di evitare che i poteri di accesso possano essere usati per operazioni di pesca o di data mining.

b) La proposta non prevede che l'ESMA debba richiedere un'autorizzazione giudiziale preventiva per avere accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati. Il GEPD ritiene che l'introduzione di un simile requisito di carattere generale sia giustificata, vista la potenziale natura intrusiva dei poteri in parola. Va altresì considerato che la legislazione di alcuni Stati membri sancisce l'obbligatorietà di un'autorizzazione giudiziale preventiva per qualsiasi tipo di ingerenza nel segreto della corrispondenza, precludendo così ad altri organismi responsabili dell'applicazione della legge (cioè alle forze di polizia) e alle istituzioni amministrative una simile ingerenza in assenza di questa forma

⁽¹⁷⁾ Come rilevato, la direttiva sulla e-privacy afferma il principio generale secondo cui i dati sul traffico devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione. Questi dati possono essere trattati ulteriormente al solo scopo di fatturare e interconnettere pagamenti, ma soltanto fino alla fine del periodo nel quale la fattura può essere legalmente contestata o il pagamento può essere perseguito. Qualsiasi deroga a tale principio deve essere necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per il perseguimento di specifiche finalità di ordine pubblico, cioè per la salvaguardia della sicurezza nazionale (ossia la sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.

rigorosa di vigilanza⁽¹⁸⁾. Come minimo, il GEPD ritiene inevitabile rendere obbligatoria la richiesta di un'autorizzazione giudiziale ogniqualvolta essa sia prescritta dalla legislazione nazionale⁽¹⁹⁾.

c) Il GEPD raccomanda di introdurre il requisito per cui l'ESMA possa richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati soltanto mediante decisione formale che indichi specificamente la base giuridica e lo scopo della richiesta, nonché le informazioni richieste, i tempi entro cui devono essere fornite e il diritto del destinatario della richiesta di ricorrere contro la decisione presso la Corte di giustizia. Qualsiasi richiesta priva di una decisione formale non dovrà avere valore vincolante nei confronti del destinatario.

d) Devono essere previste idonee garanzie procedurali di tutela da possibili abusi. In proposito, la proposta potrebbe richiedere alla Commissione l'adozione di misure di attuazione che stabiliscano in dettaglio le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni e l'ESMA devono seguire per il trattamento dei dati. In particolare, dette misure devono individuare idonee misure di sicurezza e opportune tutele dal rischio di abusi, compresi, in via non esclusiva, gli standard professionali cui dovranno attenersi le persone competenti a trattare questi dati, nonché le procedure interne atte a garantire il rispetto delle norme sulla riservatezza e il segreto professionale. Il GEPD si attende di essere consultato durante la procedura di adozione di queste misure.

3.4. Rilevanza del presente parere per altri strumenti legali contenenti disposizioni simili

17. I poteri delle autorità di vigilanza di chiedere accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati non rappresentano una novità per la legislazione europea. Disposizioni in tal senso sono già previste in varie direttive e regolamenti vigenti in materia finanziaria. In particolare, la direttiva sugli abusi di mercato⁽²⁰⁾, la direttiva MIFID⁽²¹⁾, la direttiva OICVM⁽²²⁾ e il vigente regolamento

⁽¹⁸⁾ La costituzione italiana, per esempio, stabilisce che qualsiasi ingerenza nel segreto della corrispondenza, compreso l'accesso a dati sul traffico senza che sia rivelato il contenuto delle comunicazioni, debba essere disposta o autorizzata da un magistrato.

⁽¹⁹⁾ Un requisito di tal genere è stato introdotto nella versione modificata della proposta sulle agenzie di rating del credito votata dal Parlamento europeo nel dicembre 2010.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).

⁽²¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

sulle agenzie di rating del credito⁽²³⁾ prevedono tutti disposizioni di simile tenore. Lo stesso vale per alcune proposte adottate di recente dalla Commissione, ossia la proposta di direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi⁽²⁴⁾, la proposta di regolamento che modifica il vigente regolamento relativo alle agenzie di rating del credito⁽²⁵⁾, la proposta di regolamento relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swaps⁽²⁶⁾ e la proposta di regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia⁽²⁷⁾.

18. Per quanto attiene a questi strumenti legislativi, vigenti e proposti, occorre distinguere tra i poteri di indagine concessi alle autorità nazionali e la concessione di tali poteri alle autorità dell'Unione europea. Numerosi strumenti obbligano gli Stati membri a concedere alle autorità nazionali i poteri di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati «in conformità della legislazione nazionale»⁽²⁸⁾. Ne consegue che l'effettivo adempimento di tale obbligo è necessariamente soggetto alla legislazione nazionale, comprese le norme di attuazione delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e altre leggi nazionali che prevedono ulteriori garanzie procedurali per le autorità nazionali di vigilanza e indagine.

19. Nessuna condizione di tal genere è prevista dagli strumenti che concedono direttamente alle autorità dell'Unione europea i poteri di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati, come nel caso della proposta sugli strumenti derivati OTC qui in esame e della succitata proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating del credito (la «proposta CRA»). Pertanto, in questi casi è ancor più necessario chiarire nello strumento legislativo stesso il campo di applicazione personale e materiale di tali poteri nonché le circostanze e le condizioni per il loro esercizio, e garantire l'attuazione di idonee tutele da abusi.

20. A tale riguardo, le osservazioni avanzate nel presente parere, per quanto mirate alla proposta sugli strumenti derivati OTC, hanno una rilevanza più generale. Il GEPD è consapevole del fatto che, per la legislazione già adottata o prossima all'adozione, tali commenti possono essere

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 aprile 2009, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/.../EC, COM(2009) 207.

⁽²⁵⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, COM(2010) 289.

⁽²⁶⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2010, relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap, COM(2010) 482.

⁽²⁷⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia, COM(2010) 726.

⁽²⁸⁾ Cfr., ad esempio, l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sugli abusi di mercato citata nella nota 20. Cfr. anche l'articolo 50 della direttiva MIFID, citata nella nota 21.

tardivi. Nondimeno invita le istituzioni a riflettere sulla necessità di modificare le proposte pendenti al fine di tener conto dei timori espressi nel presente parere. Per quanto attiene ai testi già adottati, il GEPD invita le istituzioni a verificare le possibilità di chiarire le questioni, ad esempio laddove il campo di applicazione della disposizione considerata possa essere specificato direttamente o indirettamente in atti delegati o di esecuzione, come gli atti che definiscono in dettaglio i requisiti di conservazione dei dati, le note interpretative o altri documenti paragonabili⁽²⁹⁾. Il GEPD si attende che la Commissione lo consulti al momento opportuno nel contesto di queste procedure correlate.

4. PROFILI ATTINENTI ALLA PROTEZIONE DEI DATI RELATIVI AD ALTRE PARTI DELLA PROPOSTA

21. Il GEPD ritiene opportuno fare ulteriori osservazioni su altri punti della proposta che riguardano il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati delle persone fisiche.

4.1. Applicabilità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001

22. Il considerando 48 afferma correttamente che è essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, in conformità della direttiva 95/46/CE. Il GEPD valuta positivamente il richiamo alla direttiva contenuto nel considerando; tuttavia, il significato del considerando potrebbe essere chiarito specificando meglio che le disposizioni del regolamento non pregiudicano le leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Sarebbe preferibile inserire tale riferimento anche in una disposizione sostanziale.

23. Inoltre, il GEPD rileva che l'ESMA è un organo europeo soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla vigilanza da parte dello stesso GEPD. Si raccomanda pertanto di inserire un esplicito riferimento a tale regolamento e di precisare altresì che le disposizioni della proposta non pregiudicano il regolamento.

4.2. Limitazione delle finalità, necessità e qualità dei dati

24. Una delle finalità principali della proposta è rendere più trasparente il mercato degli strumenti derivati OTC e migliorarne la vigilanza di tale mercato. Per conseguire questo

⁽²⁹⁾ Ad esempio, l'articolo 37 della proposta CRA autorizza la Commissione a modificare gli allegati al regolamento che stabiliscono in dettaglio i requisiti di conservazione della documentazione imposti alle agenzie di rating del credito; cfr. anche il considerando 10 della proposta CRA, relativo ai poteri dell'ESMA di emettere e aggiornare linee guida non vincolanti su questioni concernenti l'applicazione del regolamento CRA.

obiettivo, la proposta obbliga le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che soddisfano determinate soglie a comunicare a un repertorio di dati registrato le informazioni relative a ogni contratto derivato OTC da esse stipulato, nonché ogni modifica o cessazione del contratto stesso (articolo 6)⁽³⁰⁾. Tali informazioni sono conservate dai repertori di dati sulle negoziazioni, i quali le mettono a disposizione delle diverse autorità a fini di regolamentazione (articolo 67)⁽³¹⁾.

25. Qualora una delle parti di un contratto di prodotti derivati soggetto ai summenzionati obblighi di compensazione e segnalazione sia una persona fisica, le informazioni che la riguardano costituiscono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'adempimento degli obblighi citati si configura pertanto come trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE. Trattamenti di dati personali (ad esempio, nomi e recapiti dei direttori delle società) possono verificarsi a norma degli articoli 6 e 67 anche nel caso in cui le parti contrattuali non siano persone fisiche. Le disposizioni della direttiva 95/46/CE [o del regolamento (CE) n. 45/2001, ove pertinente] sarebbero quindi applicabili alle operazioni qui in esame.
26. Un requisito fondamentale previsto dalla normativa sulla protezione dei dati è che le informazioni possono essere trattate per finalità determinate, esplicite e legittime e non possono essere successivamente trattate in modo incompatibile con tali finalità⁽³²⁾. I dati utilizzati per il raggiungimento delle finalità, inoltre, devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità. Dopo aver esaminato la proposta, il GEPD conclude che il sistema da essa configurato non soddisfa tali requisiti.
27. Per quanto attiene alla limitazione delle finalità, va sottolineato che la proposta non specifica le finalità del sistema di segnalazione né, cosa ancor più importante, le finalità per le quali le autorità competenti di cui all'articolo 67 della proposta possono accedere alle informazioni in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. Un riferimento generico alla necessità di rendere più trasparente il mercato

dei prodotti derivati OTC non è evidentemente sufficiente per dare attuazione al principio di limitazione delle finalità. Tale principio è ulteriormente messo in dubbio nell'articolo 20, paragrafo 3, della proposta, laddove si tratta del «segreto professionale». Nella sua formulazione attuale, l'articolo sembra consentire l'utilizzo anche per vari altri scopi, non chiaramente precisati, delle informazioni riservate ricevute a norma della proposta⁽³³⁾.

28. Inoltre, la proposta non specifica il tipo di dati che saranno registrati, segnalati e a cui si potrà avere accesso, compresi i dati personali di persone identificate o identificabili. I succitati articoli 6 e 67 autorizzano la Commissione a precisare ulteriormente in atti delegati il contenuto degli obblighi di segnalazione e conservazione dei dati. Pur comprendendo le esigenze pratiche che motivano il ricorso a una simile procedura, il GEPD desidera sottolineare che, nella misura in cui le informazioni trattate ai sensi dei summenzionati articoli riguardano persone fisiche, le regole e le garanzie principali per la protezione dei dati devono essere previste nella norma fondamentale.
29. Infine, l'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001 prescrivono che i dati personali debbano essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati rilevati. Il GEPD osserva che la proposta non fissa, in pratica, alcuna limitazione del periodo di conservazione dei dati personali potenzialmente trattati ai sensi degli articoli 6, 27 e 67 della proposta. Gli articoli 27 e 67 si limitano a stabilire che la documentazione pertinente sia conservata per *almeno* dieci anni, ma questo è soltanto un periodo minimo di conservazione, palesemente in contrasto con i requisiti di cui alla normativa sulla protezione dei dati.
30. Sulla base di quanto su esposto, il GEPD sollecita il legislatore a specificare quali dati personali possano essere trattati a norma della proposta, a stabilire le finalità per le quali i vari soggetti interessati possono trattare i dati personali e a fissare un periodo di tempo preciso, necessario e proporzionato per la conservazione dei dati ai fini del suddetto trattamento.

⁽³⁰⁾ L'articolo 6, paragrafo 4, della proposta delega alla Commissione i poteri di stabilire i dettagli e il tipo di comunicazione per le diverse classi di strumenti derivati, specificando che tali comunicazioni devono contenere almeno: a) le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto, i quali devono essere opportunamente individuati; b) le principali caratteristiche del contratto, compresi il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza e il valore nozionale, che devono essere indicati.

⁽³¹⁾ Cfr. motivazioni, pag. 11. L'articolo 67 concretizza tutto ciò stabilendo che un repertorio di dati sulle negoziazioni metterà le informazioni necessarie a disposizione di una serie di soggetti, cioè l'ESMA, le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione, le autorità competenti per la vigilanza delle controparti centrali e le banche centrali interessate del SEBC.

⁽³²⁾ Cfr., ad esempio, il parere del GEPD del 6 gennaio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, (GU C 101 del 20.4.2010, pag. 1).

⁽³³⁾ L'articolo 20, paragrafo 3, così recita: «Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi».

4.3. Ispezioni in loco

31. L'articolo 61, paragrafo 2, lettera c), conferisce all'ESMA i poteri di effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso. Non è chiaro se tali ispezioni siano limitate ai locali destinati a uso commerciale di un repertorio di dati sulle negoziazioni o se possano riguardare anche proprietà o immobili privati di persone fisiche. L'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), che attribuisce alla Commissione i poteri di infliggere, su richiesta dell'ESMA, penalità di mora ai dipendenti di un repertorio di dati sulle negoziazioni o ad altre persone ad esso legate per costringerle a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta dall'ESMA a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, può (involontariamente) suggerire altrimenti.
32. Senza approfondire ulteriormente questo punto, il GEPD raccomanda di limitare i poteri di effettuare ispezioni in loco (nonché i collegati poteri di infliggere penalità di mora ai sensi dell'articolo 56) soltanto ai locali destinati a uso commerciale di repertori di dati sulle negoziazioni e di altre persone giuridiche che siano sostanzialmente e chiaramente legate a detti repertori⁽³⁴⁾. Qualora la Commissione fosse effettivamente intenzionata ad autorizzare ispezioni di locali di persone fisiche non destinati a uso commerciale, tale intento va espresso chiaramente e vanno altresì previsti requisiti rigorosi per garantire il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità (con particolare riguardo all'indicazione delle circostanze e delle condizioni per l'effettuazione di tali ispezioni).

4.4. Scambi di dati e principio di limitazione delle finalità

33. Diverse disposizioni della proposta consentono ampi scambi di dati e informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti di paesi terzi (cfr. in particolare gli articoli 21, 23 e 62). I trasferimenti di dati a paesi terzi possono avvenire anche quando una controparte centrale riconosciuta o un repertorio di dati di un paese terzo forniscono servizi a soggetti riconosciuti nell'Unione europea. Nella misura in cui le informazioni e i dati scambiati riguardano persone fisiche identificate o identificabili, trovano applicazione gli articoli 7-9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e gli articoli 25-26 della direttiva 95/46/CE, ove pertinente. In particolare, i trasferimenti a paesi terzi sono ammessi solo qualora in quei paesi sia garantito un livello di protezione adeguato o qualora trovi applicazione una delle deroghe rilevanti previste dalla normativa sulla protezione dei dati. A fini di chiarezza, nel testo dovrebbe essere inserito un esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, per precisare che tali trasferimenti devono essere conformi alle norme applicabili previste, rispettivamente, dal regolamento o dalla direttiva.
34. In conformità al principio di limitazione delle finalità⁽³⁵⁾, il GEPD raccomanda altresì di fissare limiti precisi alle tipo-

logie di dati personali che si possono scambiare e di definire le finalità per le quali i dati personali possono essere scambiati.

4.5. Responsabilità e obblighi di relazionare

35. L'articolo 68 della proposta impone alla Commissione una serie di obblighi di relazionare sull'attuazione di vari elementi del regolamento proposto. Il GEPD raccomanda di prevedere anche l'obbligo a carico dell'ESMA di relazionare periodicamente sull'esercizio dei propri poteri di indagine e, in particolare, del potere di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati. Sulla base dei risultati della relazione, la Commissione dovrebbe essere in grado di fare raccomandazioni, comprese, ove del caso, proposte di revisione del regolamento.

5. CONCLUSIONI

36. La proposta conferisce all'ESMA i poteri di «richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati» ai fini dell'esercizio delle funzioni correlate alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni. Per poter essere considerati necessari e proporzionati, i poteri di richiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati devono essere limitati a quanto è opportuno per raggiungere l'obiettivo perseguito e non devono eccedere quanto è necessario per ottenerlo. Nella sua versione attuale, la disposizione in esame non soddisfa questi requisiti perché è formulata in termini troppo ampi. In particolare, non sono sufficientemente specificati il campo di applicazione personale e materiale dei poteri né le circostanze e le condizioni per il loro esercizio.
37. Le osservazioni avanzate nel presente parere, pur essendo indirizzate alla proposta sugli strumenti derivati OTC, sono rilevanti anche per l'applicazione della normativa vigente nonché per altre proposte pendenti ed eventuali proposte future che contengano disposizioni simili. Ciò vale, in particolare, per il caso in cui i poteri in questione siano attribuiti, come nella proposta qui considerata, a un'autorità dell'Unione europea senza fare riferimento alle condizioni e procedure specifiche stabilite da norme nazionali (ad esempio, la proposta CRA).
38. Alla luce di quanto sopra, il GEPD consiglia al legislatore di:
- specificare chiaramente le categorie di dati sul traffico telefonico e sul traffico di dati che i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a conservare e/o fornire alle autorità competenti. Tali dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trattati,
 - limitare i poteri di chiedere accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati ai repertori di dati sulle negoziazioni,

⁽³⁴⁾ Una precisazione di questo tenore è stata inserita nella versione modificata della proposta CRA votata dal Parlamento europeo nel dicembre 2010.

⁽³⁵⁾ Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 95/46/CE e articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001.

- indicare in maniera esplicita che è escluso l'accesso al traffico telefonico e al traffico di dati direttamente dalle imprese di telecomunicazione,
 - limitare l'accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati a violazioni gravi e individuate del regolamento proposto, nonché ai casi in cui sussista un ragionevole sospetto (da suffragare con concrete prove iniziali) che sia stata commessa una violazione,
 - chiarire che i repertori di dati sulle negoziazioni forniranno la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati soltanto in presenza di una decisione formale che preveda, tra l'altro, il diritto di ricorrere contro la decisione presso la Corte di giustizia,
 - richiedere che la decisione non sia eseguita in assenza di una preventiva autorizzazione giudiziale rilasciata dall'autorità giudiziaria nazionale dello Stato membro in questione (quanto meno laddove una simile autorizzazione è prescritta dalla legislazione nazionale),
 - chiedere alla Commissione di adottare misure di attuazione che definiscano in dettaglio le procedure da seguire, ivi incluse idonee misure di sicurezza e garanzie.
39. Per quanto attiene agli altri aspetti della proposta, il GEPD rimanda alle proprie osservazioni di cui alla sezione 4 del presente parere. In particolare, il GEPD consiglia al legislatore di:
- inserire un riferimento alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 quanto meno nei considerando della proposta, preferibilmente, però, anche in una disposizione sostanziale, per precisare che le disposizioni del regolamento proposto non pregiudicano né la direttiva né il regolamento,
 - specificare il tipo di dati personali che possono essere trattati a norma della proposta in conformità del principio di necessità (specialmente in relazione agli articoli 6 e 67), definire le finalità per le quali i dati personali possono essere trattati dalle varie autorità/soggetti interessati nonché stabilire periodi di tempo precisi, necessari e proporzionati per la conservazione dei dati ai fini del suddetto trattamento,
 - limitare i poteri di effettuare ispezioni in loco in virtù dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera c) e di infliggere penalità di mora in forza dell'articolo 56 soltanto ai repertori di dati sulle negoziazioni e ad altre persone giuridiche chiaramente e sostanzialmente legate ad essi,
 - prevedere in maniera esplicita che i trasferimenti internazionali di dati personali devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, introdurre limitazioni chiare del tipo di dati personali che si possono scambiare e definire le finalità per le quali i dati personali possono essere scambiati.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione relativa all'organismo abilitato al rilascio dei certificati di
autenticità nell'ambito del regolamento (CE) n. 620/2009**

(2011/C 216/05)

Con il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 182 del 15 luglio 2009, è stato aperto un contingente tariffario d'importazione per le carni bovine di alta qualità.

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, precisa che l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito di tale contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità.

L'autorità di seguito indicata è autorizzata a rilasciare i certificati di autenticità nell'ambito di detto regolamento.

Ministry of Agriculture and Forestry
Pastoral House
25 The Terrace
Wellington
NEW ZEALAND

Indirizzo postale:

Ministry of Agriculture and Forestry
PO Box 2526
Wellington 6140
NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Fax +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: <http://www.maf.govt.nz>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6151 — PetroChina/INEOS/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 216/06)

In data 13 maggio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6151. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTAZIONE CONCERNENTE L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL
PARLAMENTO EUROPEO**Decisione dell'ufficio di presidenza del 28 novembre 2001** ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

(2011/C 216/07)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA,

visto l'articolo 15, paragrafo 3 del trattato FUE,

visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in particolare gli articoli 11, 12 e 18,

visti l'articolo 23, paragrafi 2 e 12, l'articolo 103, paragrafo 1, e l'articolo 104 del regolamento,

considerando che i principi generali per l'accesso ai documenti sono stati definiti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del trattato FUE, dal regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,

considerando che, ai sensi del vecchio articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Parlamento europeo, con decisione del 13 novembre 2001, aveva proceduto all'adeguamento del proprio regolamento interno,

considerando che l'articolo 104, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento interno del Parlamento europeo incarica l'Ufficio di pre-

sidenza di stabilire le norme relative alla creazione del registro di riferimenti dei documenti, di definire le modalità di accesso e di designare gli organi responsabili per il trattamento delle domande di accesso,

considerando che le disposizioni relative al sistema di diritti per il rilascio dei documenti devono conformarsi al disposto dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda la definizione degli oneri supplementari che il richiedente deve sostenere per l'invio di documenti voluminosi,

considerando che è opportuno riunire in un'unica decisione le misure concernenti il funzionamento del registro di documenti del Parlamento europeo, onde promuovere la trasparenza nei confronti dei cittadini,

considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 non consente di tener conto della qualità del richiedente e che le decisioni adottate in virtù di detto regolamento producono un effetto «erga omnes»; che i deputati e il personale delle istituzioni hanno diritti d'accesso privilegiati riconosciuti dal regolamento del Parlamento, dal regolamento finanziario, dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dallo Statuto dei funzionari, di cui possono avvalersi, invece di ricorrere al regolamento (CE) n. 1049/2001,

considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presente decisione non disciplinano neppure l'accesso e la trasmissione di documenti fra le istituzioni, che formano oggetto di accordi interistituzionali,

considerando che il regolamento (CE) n. 1049/2001 si riferisce all'accesso ai documenti esistenti e che le domande d'informazione devono essere trattate sulla base di altre disposizioni,

⁽¹⁾ GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.⁽²⁾ Consolidata dall'Ufficio di presidenza in data 3 maggio 2004.⁽³⁾ Modificata dall'Ufficio di presidenza il 26 settembre 2005 e pubblicata nella GU C 289 del 22.11.2005, pag. 6.⁽⁴⁾ Modificata dall'Ufficio di presidenza il 22 giugno 2011 e pubblicata nella GU C 216 del 22.7.2011, pag. 19.

considerando che l'Ufficio di presidenza, con decisione dell'8 marzo 2010, ha approvato un nuovo elenco di categorie dei documenti del Parlamento europeo direttamente accessibili,

considerando che è opportuno apportare modifiche tecniche sulla scorta dell'esperienza acquisita durante gli ultimi anni in seno all'istituzione e nello sviluppo del sito internet del Parlamento,

DECIDE:

TITOLO I

IL REGISTRO ELETTRONICO DI RIFERIMENTI (RER)

Articolo 1

Creazione del registro

1. È istituito il registro elettronico di riferimenti (RER) per i documenti del Parlamento europeo.

2. Il registro di riferimenti in tal modo istituito contiene i riferimenti dei documenti elaborati o ricevuti (fermo restando il paragrafo seguente) dall'Istituzione a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

3. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, non è necessario mettere a disposizione sul RER i documenti delle altre istituzioni ricevuti dal Parlamento europeo e già facilmente accessibili sul registro elettronico dell'istituzione interessata. Il RER fornisce un collegamento che rinvia al registro dell'istituzione che ne è l'autore.

4. Tali riferimenti costituiscono la «carta d'identità documentaria», che contiene non soltanto i dati contemplati all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ma anche, nella misura del possibile, i dati che consentono d'identificare l'autorità-fonte di ciascun documento, le lingue disponibili, lo status, la categoria del documento e il luogo in cui il documento si trova archiviato.

Articolo 2

Obiettivi

Il RER è strutturato in modo da consentire:

- l'identificazione dei documenti tramite un sistema di riferimenti uniforme,
- la possibilità di accedere direttamente ai documenti, in particolare quelli legislativi,

⁽¹⁾ Ovvero il 3 dicembre 2001.

- l'informazione nel caso in cui i documenti non siano direttamente accessibili elettronicamente in applicazione degli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 3

Funzionamento

L'unità «Trasparenza — accesso del pubblico ai documenti e relazioni con i rappresentanti di interessi» (in appresso il servizio competente) è responsabile:

- del controllo della registrazione dei documenti elaborati o ricevuti dal Parlamento europeo,
- della ricezione e del trattamento delle domande di accesso sotto forma scritta o elettronica entro un termine di 15 giorni lavorativi, eventualmente prorogabile,
- dell'invio di un avviso di ricevimento,
- dell'assistenza al richiedente affinché questi precisi il contenuto della sua domanda e della concertazione con il richiedente per le domande di documenti molto lunghi o complessi,
- di consentire al richiedente un agevole accesso ai documenti già pubblicati,
- del coordinamento della risposta con il servizio autore o in possesso del documento ovvero la persona autorizzata, qualora la domanda riguardi un documento che non figura nel registro o un documento soggetto alle limitazioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001,
- della consultazione di terzi, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 4

Iscrizione al RER dei documenti

1. I riferimenti ai documenti sono iscritti al RER conformemente alle istruzioni adottate dal Segretario generale, che assicurano la massima tracciabilità dei documenti. La copertura del RER sarà ampliata gradualmente e figurerà nella pagina iniziale del RER sul sito Europarl.

2. A tale proposito, i documenti del Parlamento europeo di cui all'articolo 104, paragrafo 2, del regolamento sono iscritti al RER sotto la responsabilità dell'organo o del servizio autore del documento.

3. I documenti elaborati nel quadro della procedura legislativa o dell'attività parlamentare sono iscritti al RER non appena presentati o resi pubblici.

4. Gli altri documenti di competenza dei servizi amministrativi del Segretariato generale del Parlamento europeo sono iscritti al RER, per quanto possibile, secondo le istruzioni del Segretario generale.

5. I riferimenti ai documenti di terzi, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono iscritti al RER dal servizio a cui sono destinati i documenti

Articolo 5

Documenti direttamente accessibili

1. Tutti i documenti elaborati o ricevuti dal Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa sono resi accessibili ai cittadini sotto forma elettronica, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Il Parlamento europeo rende accessibili tutti i documenti legislativi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, per via elettronica attraverso il RER o il sito internet Europarl.

3. Le categorie di documenti direttamente accessibili figurano in un elenco approvato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul portale Europarl. Questo elenco non limita il diritto di accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie enunciate, i quali possono essere resi accessibili su domanda scritta.

Articolo 6

Documenti accessibili su domanda

1. Per quanto possibile, i documenti elaborati o ricevuti dal Parlamento europeo al di fuori della procedura legislativa sono direttamente accessibili al pubblico attraverso il RER, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Quando l'iscrizione di un documento nel RER non consente l'accesso diretto al testo integrale, in quanto il documento non è disponibile sotto forma elettronica ovvero in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il richiedente può domandare l'accesso al documento per iscritto o mediante il formulario elettronico disponibile nel sito del RER su Europarl.

3. I documenti elaborati o ricevuti dal Parlamento europeo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001, e dunque non iscritti al RER, sono accessibili su domanda scritta, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 9 del summenzionato regolamento.

4. Il Parlamento garantisce un'assistenza online ai cittadini quanto alle modalità di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

TITOLO II

LA DOMANDA INIZIALE

Articolo 7

Domande coperte dalla presente regolamentazione

La presente regolamentazione si applica a qualsiasi domanda di accesso a un documento del Parlamento europeo presentata tramite il formulario messo a disposizione sul sito del RER o facente esplicito riferimento al diritto di accesso ai documenti, quale definito dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Non sono tuttavia coperte dalla presente regolamentazione le domande che si basano su un diritto d'accesso speciale, quale previsto fra l'altro dal regolamento del Parlamento, dal regolamento finanziario, dal regolamento (CE) n. 45/2001 sulla tutela dei dati a carattere personale e dallo Statuto dei funzionari.

Articolo 8

Presentazione della domanda di accesso

1. Le domande di accesso a un documento del Parlamento europeo possono essere presentate per iscritto, via fax o sotto forma elettronica in una delle lingue di cui all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le domande sotto forma elettronica sono presentate utilizzando per quanto possibile il formulario elettronico previsto nel sito del RER e il sistema di assistenza «online» creato per agevolare la presentazione di tali domande.

3. Le domande devono essere formulate in modo sufficientemente preciso e contenere in particolare gli elementi che consentano d'identificare il documento o i documenti richiesti, nonché il nome e l'indirizzo del richiedente.

4. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione invita il richiedente a chiarirla e lo assiste in tale fase ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

*Articolo 9***Trattamento della domanda iniziale**

1. Il giorno stesso della loro registrazione le domande di accesso a documenti detenuti dal Parlamento europeo sono trasmesse al servizio competente, che ne accusa il ricevimento, prepara la risposta e fornisce i documenti entro il termine stabilito.

2. Quando la domanda riguarda un documento elaborato dal Parlamento europeo cui si applica una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o quando occorre identificare e reperire il documento richiesto, il servizio competente contatta il servizio o l'organo autore del documento, che propone entro cinque giorni lavorativi il seguito da dare alla domanda.

*Articolo 10***Consultazione di terzi**

1. Quando la domanda riguarda documenti di terzi, il servizio competente, se del caso in coordinamento con il servizio che detiene i documenti richiesti, verifica l'applicabilità di una delle eccezioni di cui agli articoli 4 o 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Se, al termine di tale verifica, si determina che l'accesso ai documenti richiesti deve essere rifiutato in virtù di una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è trasmessa una risposta negativa, senza consultare l'autore terzo.

3. Il servizio competente dà seguito favorevole alla domanda senza consultare l'autore terzo quando:

— il documento richiesto è stato già divulgato dall'autore in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 o di analoghe disposizioni,

— la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto palesemente non mina uno degli interessi di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4. In tutti gli altri casi, i terzi sono consultati e dispongono di un termine di cinque giorni lavorativi per manifestarsi al fine di determinare se si applica una delle eccezioni di cui agli articoli 4 o 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

5. In assenza di risposta entro il termine stabilito, o quando il terzo è introvabile o non identificabile, il Parlamento europeo delibera a norma del regime di eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, tenendo conto dei legittimi interessi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone.

*Articolo 11***Termine di risposta**

1. Se l'accesso è concesso, il servizio competente fornisce i documenti richiesti entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda.

2. Qualora il Parlamento europeo non sia in grado di fornire l'accesso ai documenti richiesti, esso comunica per iscritto al richiedente i motivi del suo rifiuto, totale o parziale, e lo informa del suo diritto di presentare una domanda di conferma.

3. In tal caso, il richiedente dispone di un termine di 15 giorni lavorativi, a partire dalla ricezione della risposta, per presentare la domanda di conferma.

4. In via eccezionale, nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

5. In assenza di risposta da parte dell'istituzione entro il termine richiesto, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

*Articolo 12***Autorità competente**

1. Le domande iniziali rivolte al Parlamento europeo sono trattate dal Segretario generale sotto l'autorità del Vicepresidente responsabile del controllo del trattamento delle domande di accesso ai documenti, come previsto dall'articolo 104, paragrafi 4 e 6, del regolamento del Parlamento.

2. Le risposte positive alle domande iniziali sono trasmesse al richiedente dal Segretario generale o dal servizio competente sotto l'autorità del Segretario generale.

3. La decisione di opporre un rifiuto, debitamente motivato, a una domanda iniziale spetta al Segretario generale, su proposta del servizio competente e previa consultazione dell'autore del documento. Ogni decisione di rifiuto è trasmessa per informazione al Vicepresidente responsabile.

4. Il Segretario generale o il servizio competente può consultare in qualsiasi momento il servizio giuridico e/o il delegato alla protezione dei dati in merito al seguito da dare alla domanda di accesso.

TITOLO III

LA DOMANDA DI CONFERMA

Articolo 13

Presentazione

1. Le domande di conferma devono essere inviate entro quindici giorni lavorativi a partire dal ricevimento della risposta che nega totalmente o parzialmente l'accesso al documento richiesto oppure, in assenza di risposta alla domanda iniziale, una volta scaduto il termine di risposta.

2. Le domande di conferma devono rispettare i requisiti formali di cui all'articolo 8 della presente decisione per la domanda iniziale.

Articolo 14

Trattamento e consultazione delle domande di conferma

1. Le domande di conferma sono registrate e le eventuali consultazioni sono assicurate secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 10 della presente decisione.

2. Entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla registrazione della domanda, il Parlamento concede l'accesso al documento oppure comunica per iscritto o per via elettronica i motivi del suo rifiuto totale o parziale.

3. In via eccezionale, nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo precedente può essere prorogato di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

Articolo 15

Autorità competente

1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo è responsabile per la risposta alle domande di conferma. Il Vicepresidente responsabile del trattamento delle domande di accesso ai documenti decide sulle domande di conferma a nome dell'Ufficio di presidenza e sotto l'autorità di quest'ultimo.

2. Il Vicepresidente è tenuto a informare l'Ufficio di presidenza della sua decisione durante la prima riunione di quest'ultimo dopo l'adozione della decisione e la trasmissione dell'informazione al richiedente. Qualora lo ritenga necessario, e entro i termini stabiliti, il Vicepresidente può incaricare l'Ufficio di presidenza dell'esame del progetto di decisione segnatamente nel caso in cui la risposta solleverebbe questioni di principio relative alla politica di trasparenza del Parlamento europeo. Il Vicepresidente è vincolato dalla decisione dell'Ufficio di presidenza nella sua risposta al richiedente.

3. Il Vicepresidente e l'Ufficio di presidenza decidono sulla base della proposta elaborata dal servizio competente su delega del Segretario generale. Tale servizio è abilitato a richiedere il parere del delegato alla protezione dei dati, il quale esprime un parere entro un termine di tre giorni lavorativi.

4. Il progetto di risposta può formare oggetto di una previa verifica da parte del Servizio giuridico, il quale esprime un parere entro il termine di tre giorni lavorativi.

Articolo 16

Ricorso

1. Se il Parlamento europeo oppone un rifiuto, totale o parziale, a una domanda di accesso, l'istituzione informa il richiedente dei mezzi di ricorso di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione o la presentazione di una denuncia presso il Mediatore, alle condizioni previste agli articoli 263 e 228 del trattato FUE.

2. In assenza di risposta entro il termine stabilito, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di presentare un ricorso o una denuncia alle condizioni previste al paragrafo precedente.

TITOLO IV

L'ISCRIZIONE AL RER E L'ACCESSO AI DOCUMENTI SENSIBILI

Articolo 17

L'iscrizione al RER di documenti sensibili

1. I documenti sensibili di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono iscritti al RER quando l'autorità d'origine lo consenta. Spetta alle persone o agli organi del Parlamento europeo che ricevono il documento sensibile da parte di terzi stabilire i riferimenti che possono figurarvi. Tali persone o organi si fanno consigliare dal Vicepresidente responsabile del trattamento delle domande di accesso ai documenti, dal Segretario Generale o, se del caso, dal presidente della commissione parlamentare interessata.

2. I documenti elaborati dal Parlamento e facenti riferimento a documenti sensibili sono iscritti al RER solo su autorizzazione del Vicepresidente responsabile del trattamento delle domande di accesso ai documenti. I riferimenti attribuiti ai documenti in questione sono stabiliti secondo le condizioni di cui al paragrafo precedente.

Articolo 18

Trattamento della domanda di accesso

Il Segretario generale trasmette la domanda di accesso a un documento sensibile al Vicepresidente responsabile del trattamento delle domande di accesso ai documenti, al quale spetta fornire la risposta alle domande iniziali. La risposta a una domanda di conferma è di competenza dell'Ufficio di presidenza, il quale può delegare tale compito al Presidente. Il Vicepresidente responsabile e l'Ufficio di presidenza o il Presidente si fanno consigliare dal Segretario generale o, se del caso, dal presidente della commissione parlamentare interessata. Si applicano le stesse condizioni di registrazione e gli stessi termini previsti per le altre domande di accesso.

Articolo 19

Persone competenti

Le persone autorizzate a prendere conoscenza dei documenti nell'ambito del trattamento di domande di accesso ai documenti sensibili sono il Presidente del Parlamento, il Vicepresidente responsabile del trattamento delle domande di accesso ai documenti, il presidente della commissione parlamentare direttamente interessata, il Segretario generale e il personale del servizio competente debitamente abilitato, a meno che accordi conclusi con le altre istituzioni non prevedano un'autorizzazione particolare.

Articolo 20

Protezione dei documenti sensibili

I documenti sensibili sono soggetti a norme rigorose in materia di sicurezza, onde garantirne il trattamento riservato in seno all'istituzione. A questo proposito, tali norme tengono conto degli accordi interistituzionali.

TITOLO V

IL RILASCIO DEI DOCUMENTI

Articolo 21

Costo della risposta

1. A complemento dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, se il volume dei documenti richiesti supera le venti pagine, al richiedente può essere chiesto il pagamento di diritti pari a 0,10 EUR la pagina e delle spese di invio. Le spese connesse ad altri supporti sono decise caso per caso, e non superano comunque un importo ragionevole.

2. La presente decisione non riguarda i documenti pubblicati, i quali restano soggetti al proprio sistema di prezzi.

TITOLO VI

L'APPLICAZIONE

Articolo 22

Applicazione

La presente decisione è applicabile nel rispetto e senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento del Parlamento.

Articolo 23

Riesame

La presente decisione è sottoposta a riesame almeno ogni qualvolta il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia oggetto di una revisione.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ovvero il 29 dicembre 2001, il 22 novembre 2005 e il 22 luglio 2011.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

21 luglio 2011

(2011/C 216/08)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4222	AUD	dollari australiani	1,3246
JPY	yen giapponesi	112,09	CAD	dollari canadesi	1,3447
DKK	corone danesi	7,4542	HKD	dollari di Hong Kong	11,0832
GBP	sterline inglesi	0,87870	NZD	dollari neozelandesi	1,6579
SEK	corone svedesi	9,1008	SGD	dollari di Singapore	1,7237
CHF	franchi svizzeri	1,1690	KRW	won sudcoreani	1 500,67
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,7335
NOK	corone norvegesi	7,7750	CNY	renminbi Yuan cinese	9,1817
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4552
CZK	corone ceche	24,411	IDR	rupia indonesiana	12 154,10
HUF	forini ungheresi	267,93	MYR	ringgit malese	4,2638
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	60,641
LVL	lats lettoni	0,7094	RUB	rublo russo	39,7000
PLN	zloty polacchi	3,9955	THB	baht thailandese	42,538
RON	leu rumeni	4,2560	BRL	real brasiliano	2,2188
TRY	lire turche	2,3793	MXN	peso messicano	16,5622
			INR	rupia indiana	63,2950

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5; GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11; GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14; GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12; GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15; GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9; GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15; GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5; GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26; GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8; GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5; GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1)

(2011/C 216/09)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare l'aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale degli Affari interni.

ITALIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 201 dell'8.7.2011

1. Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

- Permessi di soggiorno con validità temporanea — Validi da tre mesi a un massimo di tre anni. Sono rilasciati per i seguenti motivi:
 - affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),
 - motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),
 - motivi religiosi,
 - studio,
 - missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),
 - asilo politico,
 - apolidia,
 - tirocinio formazione professionale,
 - riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),
 - ricerca scientifica,
 - attesa occupazione,

- lavoro autonomo,
 - lavoro subordinato,
 - lavoro subordinato stagionale,
 - famiglia,
 - famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),
 - volontariato,
 - protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della Direttiva n. 83/2004/CE),
 - permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente (Long-term EC residence permit with a permanent validity).
2. Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente ad un permesso di soggiorno
- Permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità:
- carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo,
 - carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono i cittadini di paesi terzi con validità fino a cinque anni,
 - carta d'identità M.A.E.: (carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri):
 - mod. 1 (blu) corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico,
 - mod. 2 (verde) corpo consolare titolare di passaporto diplomatico,
 - mod. 3 (arancione) funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario,
 - mod. 4 (arancione) impiegati tecnico-amministrativi presso rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio,
 - mod. 5 (arancione) impiegati consolari titolari di passaporto di servizio,

- mod. 7 (grigio) personale di servizio presso rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio,
- mod. 8 (grigio) personale di servizio presso rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio,
- mod. 11 (beige) funzionari delle organizzazioni internazionali, consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari corpo diplomatico e organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario.

NB: I modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i consoli onorari stranieri non vengono più rilasciati e sono sostituiti dal mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.

Sul retro delle carte d'identità è indicato che la carta di identità esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen,

- elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.
-

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2011/C 216/10)

Aiuto n.: SA.33161 (11/XA)

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
Postbus 10001
5280 DA Boxtel
NEDERLAND

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Noord-Brabant

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subsidieverlening project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Sito web:

<http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/bestuursinformatie/bekendmakingen/water/bekendmaking-subsidieverlening-zlto-de-hilver.aspx>

Base giuridica:

— Algemene wet bestuursrecht

Altre informazioni: —

— Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 (provincie Noord-Brabant)

— Tijdelijke subsidieregeling inrichting landelijk gebied

— Beschikking betreffende de toekenning van een subsidie voor het project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Aiuto n.: SA.33263 (11/XA)

Stato membro: Italia

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa: 0,09 milioni di EUR.

Regione: Lazio

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Intervento contributivo regionale riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia colpite da cancro batterico causato da «*Pseudomonas syringae* pv. actinidiae».

Data di applicazione: —

Base giuridica:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

L.R. 16 marzo 2011, n. 2 «Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie».

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

DGR del 24 giugno 2011 n. 301, «L.R. 16 marzo 2011, n. 2 «Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie». Programma regionale di intervento contributivo riferito a estirpazioni o capitozzature di piante di actinidia ...»

Settore economico: Allevamento di animali.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
NEDERLAND

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 1 milione di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 21 luglio 2011-30 giugno 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Fitopatie — infestazioni parassitarie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione Lazio

Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione regionale Agricoltura
Via C. Colombo 212
00147 Roma RM
ITALIA

Sito web:

<http://www.agricoltura.regione.lazio.it>

Altre informazioni: —

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 216/11)

Stato membro	Francia
Rotta interessata	Le Havre-Lione (Saint-Exupéry)
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	Il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	Arrêté du 14 juin 2011 modifiant l'arrêté du 4 juin 2009 relatif à l'imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Le Havre et Lyon (Saint-Exupéry) [Decreto del 14 giugno 2011 recante modifica del decreto del 4 giugno 2009 relativo all'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Le Havre e Lione (Saint-Exupéry)] NOR: DEVA1115672A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do Per qualsiasi informazione: Direction générale de l'aviation civile DTA/SDT/T2 50 rue Henry Farman 75720 Paris Cedex 15 FRANCE Tel. +33 158094321 E-mail: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 216/12)

1. In data 14 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Ashland Inc («Ashland», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di International Specialty Products Inc («ISP», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Ashland: produzione e fornitura di polimeri composti, adesivi, sistemi per il trattamento delle acque, eteri di cellulosa, lubrificanti e prodotti chimici per autoveicoli,
- ISP: produzione e fornitura di specialità chimiche per il mercato del largo consumo e per quello industriale in settori come la cura personale, i prodotti farmaceutici e nutrizionali, le bevande, i prodotti per la pulizia della casa, i rivestimenti e adesivi, l'energia, l'agricoltura, i prodotti in plastica e i pneumatici.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/C 216/13)

1. In data 15 luglio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa AIF VII Euro Holdings, L.P. («AIF VII») — un fondo di investimento gestito da Apollo Management VII L.P., affiliata di Apollo Management L.P. (collettivamente «Apollo», USA) — acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Ascometal SA (Francia) da Sideris Steel S.A.S., una controllata indiretta di Lucchini SpA che fa parte di OAO Severstal, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Apollo: investimenti in imprese che operano su scala mondiale in settori quali prodotti chimici, navi da crociera, logistica, carta, imballaggi e intermediazione immobiliare,
- Ascometal.: produzione di prodotti lunghi in acciai speciali legati e non legati (semilavorati, prodotti laminati a caldo e prodotti finiti a freddo).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 216/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	29
2011/C 216/11	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ⁽¹⁾ ...	31

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2011/C 216/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products) ⁽¹⁾	32
2011/C 216/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	33



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

